

Contratto di assegnazione del budget per l'anno 2012

tra

L'anno due mila dodici, il giorno dieci del mese di luglio, in Enna presso i locali dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Enna con sede in Viale Diaz, 7/9

Sono presenti

la struttura **Centro Medico Radiodiagnostico di Assennato Rosaria & C. sas**, codice struttura 401500 con sede in Leonforte (En), Via Zandonai, partita IVA: 00395990864, rappresentata dalla Sig.ra Rosaria Assennato nata a Leonforte (En) il 21/06/63, C.F. SSNRSR63H61E536Q, giusto documento di identità allegato in copia domiciliata per la carica presso la sede della struttura, la quale, consapevole delle responsabilità penali in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi dell'art. 76 T.U. 445/2000, dichiara:

- a) di intervenire al presente atto in qualità di rappresentante legale del soggetto contraente, come attestato dalla documentazione allegata al presente atto;
- b) che il soggetto contraente non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo e che nessuno di tali procedimenti è stato avviato ai suoi danni;
- c) che non è pendente nei suoi confronti procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'art. 3 della legge 27.12.1956, n. 1423 e che non sussistono le cause ostative previste all'art. 10 della legge 31.5.1965 n. 575; e ciò con riguardo a tutti i soggetti indicati alla lett. b) dell'art. 38, comma 1 del D.lgs. 163/2006;
- d) di essere in regola con la normativa in materia di antinfortunistica, impiantistica e sulla tutela dell'igiene e della salute sui luoghi di lavoro;

E

L'Azienda Sanitaria Provinciale di Enna Partita Iva: 01151150867 rappresentata dal Direttore Generale Dr. Nicola Baldari nato ad Oppido Mamertina (RC) il 04/01/51 munito dei necessari poteri come da Decreto di nomina n.329 del 31/08/2009 e domiciliato, ai fini del presente atto, presso la sede dell'Azienda medesima


Per

Regolare i volumi e le tipologie delle prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale, relativamente alla branca di Radiologia Diagnostica in conformità al decreto dell'Assessore della Salute della Regione Siciliana n.825 del 8/5/2012

Premesso

- che con Delibera n. 497 del 30.12.2010, la Giunta Regionale di Governo ha approvato il programma operativo 2010/2012 per la prosecuzione del piano di contenimento e riqualificazione del sistema

Nicola R. Baldari



sanitario regionale 2007/2009, ai sensi dell'art. 11 del D.L. 31.05.2010 n. 78 convertito in legge 30.07.2010 n. 122;

- che con Decreto n. 825 del 8/5/2012 l'Assessore della Salute della Regione Siciliana per l'attuazione del piano sopra richiamato, ha fissato i limiti massimi entro i quali possono rientrare le prestazioni sanitarie di specialistica ambulatoriale da erogare nel corso dell'anno 2012, ed ha emanato anche il relativo schema contrattuale, cui si uniforma il presente contratto;
- che la disciplina recata nel presente contratto per l'intero anno 2012 assorbe in sé e sostituisce quella relativa al periodo dall'1.1.2012 alla data di sottoscrizione del presente.
- che l'aggregato di spesa invalicabile assegnato all'Azienda Sanitaria Provinciale di Enna per l'anno 2012 è pari ad € 4.647.000,00 ed include i contributi previdenziali di legge, ove previsti, a carico della medesima Azienda;
- che l'Azienda con nota prot. n.0012761 del 24/5/2012 ha dato avvio al procedimento di negoziazione del budget individuale per l'anno 2012;
- che per le prestazioni erogate ai pazienti extra regione sarà predefinito il budget relativo alle suddette prestazioni nella quantificazione determinata nell'anno precedente che, per effetto di quanto disposto dall'articolo 25 della l. r. n. 5/2009, comma 1, lett. f), le stesse verranno considerate al di fuori dell'aggregato complessivo regionale per l'anno 2012;

Le parti come sopra individuate,


Visti

- l'art. 8/quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modifiche ed integrazioni;
- l'art. 28 ed, in particolare, il comma 6 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, il quale dispone che i direttori generali delle Aziende unità sanitarie locali negoziano preventivamente con le strutture sanitarie l'ammontare delle prestazioni erogabili per conto del servizio sanitario regionale nei limiti degli aggregati determinati dalla Regione, tenendo conto della qualità delle prestazioni erogabili, della programmazione regionale, del fabbisogno di assistenza individuato dalla Regione e dei propri vincoli di bilancio;
- il D. A. n. 825 del 8/5/2012 con il quale vengono determinati gli aggregati provinciali per l'anno 2012 per la specialistica ambulatoriale privata, dichiarando invalicabile l'aggregato regionale per l'intero comparto ed i singoli aggregati provinciali;

Considerato e condiviso

- che lo strumento indispensabile per garantire l'equilibrio finanziario del sistema sanitario regionale, secondo anche le peculiari esigenze derivanti dal Programma Operativo 2010-2012 e degli atti allo stesso connessi e/o consequenziali, è dato dalla metodologia della fissazione dei tetti di spesa – e cioè di aggregati di risorse del Fondo sanitario regionale da destinare ai singoli comparti;
- che va sospeso, in applicazione dell'art. 8 quinquies, comma 2-quinquies, del D.Lgs. 502/1992 e successive modifiche ed integrazioni, l'accreditamento dello specialista e/o della struttura specialistica che non abbia sottoscritto gli accordi contrattuali per l'assegnazione del budget 2012;
- che presso l'Azienda dovrà prevedersi in caso di contenzioso un accantonamento in apposito fondo rischi in cui confluiranno le somme corrispondenti ai budget non assegnati allo specialista e/o alla struttura specialistica che non hanno sottoscritto gli accordi contrattuali per l'assegnazione del budget 2012;

Nicola R. Sallemi



Stipulano quanto segue

Art. 1

Le premesse costituiscono parte integrante del presente contratto.

Art. 2

1. L'ammontare del budget massimo attribuibile alla struttura specialistica **Centro Medico Radiodiagnostico di Assennato Rosaria & C. sas** per le prestazioni da erogare ai pazienti residenti nel territorio regionale siciliano, è determinato per l'anno 2012, in euro **127.400,08** (al netto dello sconto di cui all'art. 1 comma 796 lett. o) della legge 296 del 27.12.2006) comprensivo delle quote già assegnate alla data di sottoscrizione del presente contratto;
2. L'ammontare del budget attribuito alla struttura specialistica **Centro Medico Radiodiagnostico di Assennato Rosaria & C. sas**, per l'intero anno 2012, per le prestazioni da erogare ai pazienti extra regione sarà determinato sul dato consolidato del 2011. Le strutture specialistiche sono tenute a produrre separatamente le fatture comprovanti le prestazioni di specialistica ambulatoriale erogate in favore dei cittadini di altre Regioni (mobilità attiva extra-regionale) avendo cura di indicare il riconoscimento di tali prestazioni nella misura del 100% delle tariffe vigenti nel territorio regionale a cui sarà applicata soltanto una decurtazione del 20%; la mancata evidenza separata della contabilizzazione comporterà automaticamente il non riconoscimento di tali prestazioni. Le prestazioni rese in aggiunta al budget assegnato saranno remunerate, sempre con l'abbattimento del 20%, entro il mese di marzo dell'anno successivo, proporzionalmente e nei limiti delle economie complessivamente accertate rispetto alla spesa sostenuta dall'ASP per mobilità attiva nell'anno 2011;
3. L'ammontare del budget attribuito alla struttura specialistica, per l'intero anno 2012, per le prestazioni contrassegnate con codice 048 e correlate alla patologia oncologica accertata di cui alla tabella richiamata all'art. 15 del D.A. n.825 del 8/5/2012 sarà determinato sulla base del dato consolidato e riconosciuto alla struttura contraente nell'anno 2011. Le prestazioni saranno remunerate secondo i criteri previsti dal citato art.15 del D.A. 825/12.

Art. 3

1. La struttura specialistica **Centro Medico Radiodiagnostico di Assennato Rosaria & C. sas** si impegna a trasmettere all'Azienda sanitaria Provinciale la fatturazione ed il flusso "M", entro il 15° giorno successivo al mese di riferimento, garantendo l'allineamento del fatturato alle prestazioni effettivamente riconosciute ed economicamente liquidabili. Il rispetto della tempistica di invio dei dati e il loro allineamento sono condizione vincolante per la liquidazione delle prestazioni.
2. Il mancato rispetto della tempistica di invio dei dati comporterà la sospensione del pagamento delle prestazioni, rinviando a successive verifiche eventuali conguagli.

Art. 4

1. La remunerazione delle prestazioni alla struttura specialistica **Centro Medico Radiodiagnostico di Assennato Rosaria & C. sas** avverrà sulla base delle tariffe regionali previste dal vigente nomenclatore tariffario, al netto degli sconti previsti dall'art. 1 comma 796 lett. o) della legge 296 del 27.12.2006, e fatti salvi eventuali adeguamenti tariffari che, tuttavia, non potranno comportare, se non espressamente previsto da provvedimenti regionali, aumento del limite di spesa di cui all'art. 2 del presente contratto.
2. In ogni caso, l'importo fissato quale limite di spesa al netto dello sconto ex legge 296/2006 costituisce il limite massimo di remunerazione delle prestazioni acquistate nel 2012 dai centri

Nicola R. Salvo

- privati, anche in caso di modifica delle tariffe vigenti e/o di riduzione o eliminazione dello sconto ex legge 296/2006.
3. La struttura specialistica **Centro Medico Radiodiagnostico di Assennato Rosaria & C. sas** si impegna ad erogare le prestazioni, per le singole mensilità, mediamente in proporzione ai budget assegnati, in modo tale da garantire per il periodo di riferimento e quindi per l'intero anno l'assistenza sanitaria di propria competenza avendo particolare riguardo per le fasce cosiddette deboli (over 65 anni, esenti con patologia, bambini al di sotto dei 6 anni).
 4. Le prestazioni eccedenti i limiti fissati non potranno in alcun caso essere remunerate.

Art. 5

1. A fronte delle prestazioni erogate, rendicontate e fatturate, l'ASP corrisponderà alla struttura privata **Centro Medico Radiodiagnostico di Assennato Rosaria & C. sas** mensilmente un importo non superiore ad 1/12 del budget assegnato. Il diritto al pagamento dei suddetti importi maturerà entro sessanta giorni dalla fine del mese cui si riferiscono o se successivi dalla data di avvenuta acquisizione da parte dell'ASP dei flussi delle prestazioni e delle relative fatture.
2. I conguagli e i pagamenti dei relativi saldi, ove dovuti, saranno effettuati in quattro tranches come segue: entro il 15 maggio per le prestazioni del 1° trimestre; entro il 15 settembre per le prestazioni del 2° trimestre, entro il 15 novembre per le prestazioni del 3° trimestre, entro il 15 marzo dell'anno successivo per le prestazioni del 4° trimestre e, ove necessario, dell'intero anno. Il primo conguaglio avverrà entro il 15 giugno 2012 per le prestazioni del 1° trimestre 2012.
3. Ai fini della regolarità contabile, la liquidazione e il pagamento del saldo annuale è subordinata al ricevimento da parte dell'ASP delle eventuali note di credito di rettifica richieste per effetto dei risultati dei controlli di regolarità delle prestazioni rese nell'anno 2012. In mancanza l'ASP provvederà a norma di legge ad emettere i relativi documenti fiscali di rettifica annuale, con l'obbligo di inviare il documento fiscale auto-emesso al soggetto contraente e all'Agenzia delle Entrate territorialmente competente
4. La struttura specialistica **Centro Medico Radiodiagnostico di Assennato Rosaria & C. sas** si obbliga a comunicare all'Azienda l'avvenuto esaurimento del budget assegnato entro il termine di 7 giorni dall'esaurimento del medesimo;
5. La struttura specialistica **Centro Medico Radiodiagnostico di Assennato Rosaria & C. sas** prende atto del divieto di remunerazione delle prestazioni rese in extrabudget, e si dichiara disponibile, esaurito il budget assegnato, ad erogare le prestazioni sanitarie richieste dagli utenti applicando la tariffa sociale a carico degli stessi prevista e disciplinata dall'art. 4 del D. A. n. 2594/07;

Art. 6

1. Le eventuali cessioni di credito a terzi, in forza del presente contratto, possono essere effettuate, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, soltanto in favore degli Enti Pubblici Previdenziali assistenziali ed assicurativi, decorsi 90 giorni dalla data di ricezione della fattura. Negli altri casi le cessioni di credito a terzi dovranno essere preventivamente notificate all'ASP per la necessaria accettazione.

Art. 7

1. La struttura specialistica **Centro Medico Radiodiagnostico di Assennato Rosaria & C. sas**, avendo già presentato alla parte contraente la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà - in conformità a quanto prescritto dalla direttiva dell'Assessore regionale per la sanità 9 febbraio

Nicola R. Sallemi

- 2009, n. prot. 1410, in materia di stipula di contratti, che si applica integralmente anche al presente atto, si impegna a:
- a) denunciare all'Autorità Giudiziaria e/o agli Organi di Polizia ogni illecita richiesta di danaro, prestazione od altra utilità formulata anche prima della stipula del contratto o nel corso dell'esecuzione del contratto stesso, anche a propri agenti, rappresentanti o dipendenti e, comunque, ogni illecita interferenza specificamente nella fase di adempimento del contratto, o eventuale sottoposizione ad attività estorsiva o a tasso usuraio da parte di organizzazioni o soggetti criminali;
 - b) rispettare puntualmente la normativa in materia di contratti di lavoro, di sicurezza nei luoghi di lavoro ed in materia previdenziale;
 - c) rispettare integralmente le direttive assessoriali in materia di stipula dei contratti e precisamente prot. n. 1495 dell'11 febbraio 2009; prot. n. 2255 del 22 marzo 2010; prot. n. 3477 del 29 aprile 2010; prot. n.33084 del 28 settembre 2010 e prot. n. 38258 del 15 ottobre 2010;
 - d) porre in essere, con adeguata diligenza e tempestività, ogni attenta valutazione sulla possibilità dell'adozione di provvedimenti disciplinari e cautelari previsti dalla vigente contrattazione collettiva di riferimento, qualora un dipendente della struttura privata abbia riportato una condanna non definitiva per uno dei reati di cui all'articolo 15, comma 1, lett a), della Legge 19 marzo 1990, n.55. A tal fine la struttura sanitaria privata, avuta comunicazione certa della motivazione della sentenza, anche a seguito di comunicazione circostanziata da parte dell'Azienda sanitari Provinciale territorialmente competente, avvia le valutazioni entro una settimana comunicando comunque l'esito all'ASP entro e non oltre gg. 30(trenta);
2. A tal fine prende atto che la violazione debitamente accertata delle obbligazioni assunte in conformità a quanto previsto sub a), b) e d, costituirà causa di risoluzione del contratto, ai sensi degli artt. 1455 e 1456 c.c., attesa l'importanza degli adempimenti richiesti e per come in tal senso espressamente convenuto.

Art.8

1. Ogni controversia in merito alla interpretazione, esecuzione, validità o efficacia del presente contratto e/o di ogni altro rapporto della struttura Sanitaria privata **Centro Medico Radiodiagnostico di Assennato Rosaria & C. sas** con il Servizio Sanitario Regionale è di competenza esclusiva del Giudice ordinario/ amministrativo che ha la giurisdizione sul territorio in cui ha sede l'Azienda sanitaria provinciale di Enna con espressa esclusione del ricorso ad eventuali clausole compromissorie contenute in precedenti atti sottoscritti tra le parti contraenti.

Letto, confermato e sottoscritto

Lo specialista/ Legale Rappresentante della struttura

Assennato Rosaria

Il Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria Provinciale di

[Signature]

Ai sensi dell'art. 1341, comma 2, del codice civile le clausole di cui agli articoli 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 sono specificamente approvati dalle parti.

Letto, confermato e sottoscritto

Lo specialista/ Legale Rappresentante della struttura

Assennato Rosaria

Il Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria Provinciale di

[Signature]